PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE ALLA LUCE DEL D.LGS.81/08 "TESTO UNICO" IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Verona, 4 luglio 2008

Katia Dalle Molle – Medico competente

IL MEDICO COMPETENTE

Art.2 comma 2 lettera h del D. Lgs. 81/08

in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art.38)

collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (art.29, comma 1)

nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto

E inoltre…

L'attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del **codice etico** della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08).

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (art. 39 comma 3 D.Lgs. 81/08).

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'**autonomia** (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)

TITOLI E REQUISITI

Art.38 del D.Lgs.81/08

specializzazione in **medicina del lavoro** o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro

autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

specializzazione in **igiene e medicina preventiva** o in **medicina legale**

Medici competenti → **educazione continua in medicina**

Medici specialisti in igiene e medicina legale → **percorsi formativi universitari**

Autocertificazione dei propri titoli presso il Ministero della Salute → 6 mesi → *elenco dei medici competenti*

AMBITI OPERATIVI

Art.38 del D.Lgs.81/08

- Datore di lavoro
- Dirigenti
- Preposti

- RLS
- Medico competente
- RSPP
- Lavoratori

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08

COLLABORAZIONE:

- alla **valutazione dei rischi** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
- alla organizzazione del servizio di **primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute**, secondo i principi della responsabilità sociale
- alla programmazione del **controllo dell'esposizione** dei lavoratori

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

insieme degli atti medici

finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,

in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro
Questionari clinici
Esami strumentali
Indagini di laboratorio
Indagini diagnostiche
Consulenze specialistiche

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria include :

Accertamenti medici preventivi

Accertamenti medici periodici

Accertamenti medici su richiesta del lavoratore

Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro

Accertamenti medici in occasione del cambio di mansione

Accertamenti medici al rientro dal lavoro su richiesta del lavoratore dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria include :

Idoneità

Idoneità parziale, temporanea o permanente

→ **con prescrizioni**

→ **con limitazioni**

Inidoneità, temporanea o permanente

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

il medico competente informa **per iscritto** il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria **NON** deve includere accertamenti sanitari:

in fase preassuntiva

per accertare stati di gravidanza

per verificare stati di sieropositività per HIV

che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica

finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto

Esclusi: → **problemi alcol-correlati**

→ **assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti**

su richiesta del datore di lavoro per controllare l'idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

PROTOCOLLO SANITARIO

definito dal medico competente

in funzione dei rischi specifici presenti in azienda

tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
(art.25, comma 1 lettera b)

Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)

va considerato parte integrante del **documento di valutazione dei rischi**
(art. 29, comma 1)

I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08

tutti i lavoratori esposti a rischio

Il lavoratore è persona che:

indipendentemente dalla tipologia contrattuale

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al **datore di lavoro**

I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Soggetti:	A carico di:
Lavoratori subordinati	Datore di lavoro
Lavoratori con contratto somministrazione lavoro	Utilizzatore
Lavoratori pubbliche amministrazioni	Datore di lavoro
Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni	Datore di lavoro
Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le prestazioni si svolgono c/o il committente	Committente
Lavoratori subordinati a distanza	Datore di lavoro
Lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole	Facoltativa e a loro carico
Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo	Entro 90 giorni verranno emanate disposizioni
Lavoratori volontari	Datore di lavoro
Soci lavoratori di cooperative	Datore di lavoro

VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di **condizioni di alcol dipendenza** e di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti (**Art.41, comma 4)

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata

Informazione, formazione e counselling collettivo

Indicatori di laboratorio mirati all'individuazione dei soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT)

Se verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e counselling individuale

Invio ai SERT

SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA

VERIFICA DOI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

MANSIONI A RISCHIO

Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell'Organo di Vigilanza

Se test positivo: invio ai SERT

MANSIONI NON A RISCHIO

Invio alla commissione medica ex art. 5 dello Statuto dei lavoratori

SUL LAVORATORE CON SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA SEGNALATO DALL'AZIENDA

VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di **condizioni di alcol dipendenza** e di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti** (art.41, comma 4)

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata

Test di screening su urina

Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione

Invio ai SERT

SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA

(D.M. 186/90)

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08

istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente

custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale

nelle aziende con più di 15 dipendenti: luogo di custodia concordato con il datore di lavoro

in caso di cessazione dell'attività dell'azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna al lavoratore, che firmerà per ricevuta

se agenti cancerogeni/mutageni o biologici gr. III e IV → ISPESL

in caso di cessazione dell'incarico: consegna al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta

firma del datore di lavoro sul frontespizio

firma dal lavoratore per presa visione
- dei dati anamnestici e clinici
- del giudizio di idoneità alla mansione

SOPRALLUOGO IN AZIENDA

Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi

L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi

Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione

RIUNIONE PERIODICA

Art.35 del D.Lgs.81/08

Dove:	nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori
	nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione
Quando:	almeno una volta all'anno
	in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
Chi partecipa:	il datore di lavoro o un suo rappresentante L'RSPP il medico competente, ove nominato l'RLS
Argomenti da trattare:	- documento di valutazione dei rischi; - andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria - criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI - programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
Vanno individuati:	codici di comportamento e buone prassi
	obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva

RELAZIONE SANITARIA

Art. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B del D. Lgs. 81/08

prodotta in forma scritta e presentata nell'ambito della riunione periodica

trasmessa entro il primo trimestre dell'anno ai servizi competenti per territorio

esclusivamente per via telematica

Dati identificativi dell'azienda
Dati identificativi del Medico competente
Rischi cui sono esposti i lavoratori
Protocolli sanitari adottati
N. giorni di assenze
Infortuni denunciati
Malattie professionali segnalate
Tipologia dei giudizi di idoneità

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL (art. 40, comma 2)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE